

Decreto legge 21 settembre 2021, n.127

Informativa ai lavoratori

Nel periodo dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa, nel settore pubblico o privato, sarà fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (green pass).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Ai sensi dei commi 8 e 9 del D.L 21 settembre 2021 n. 127, l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Perugia, 7 ottobre 2021

Il Direttore di ARPAL Umbria
Luigi Rossetti
(f.to digitalmente)